

□ Interrogazione n. 403

presentata in data 4 luglio 2011

a iniziativa del Consigliere Silvetti

“Attuazione disposizioni D.P.R. 462/2001”

a risposta orale urgente

Premesso:

che il d.p.r. 462/2001 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi) ha definito un nuovo sistema di modalità attuative per la messa in servizio, l'omologazione e la verifica degli impianti elettrici di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione installati negli ambienti di lavoro, ovvero in tutte quelle attività dove si configura almeno un lavoratore subordinato;

che tale decreto abroga la previgente normativa (d.m. 15 ottobre 1993 n. 519) ai sensi della quale gli impianti dovevano essere omologati dall'ISPESL, su richiesta del datore di lavoro, con successiva comunicazione della avvenuta omologazione da parte dell'istituto all'unità sanitaria;

che essendo attualmente l'ISPESL – Istituto Superiore per la prevenzione e la Sicurezza del lavoro soppresso, le relative funzioni, con decorrenza 31 maggio 2010 sono state attribuite all'INAIL;

che ai sensi dell'articolo 4 del d.p.r. 462 il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due o cinque anni secondo la tipologia dell'impianto sottosto a controllo e che, per l'effettuazione di tale verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPAM o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI;

Considerato:

che l'ambito di applicazione del d.p.r. 462 si riferisce solo ed esclusivamente agli impianti collocati nei luoghi di lavoro, considerando luoghi di lavoro quelli in cui vi è la presenza di un lavoratore subordinato inserendosi quindi nella filosofia della normativa antinfortunistica;

che, quindi, tutte le strutture nelle quali si configura un “luogo di lavoro“ come chiarito anche dal Testo Unico sulla sicurezza d.l. 81/2008, devono provvedere alla verifica dell'impianto elettrico di terra;

che la legge intende così garantire la sicurezza di tutti gli ambienti di lavoro nei confronti dei rischi derivanti dall'impianto elettrico;

che l'obbligo di verifica sorge, quindi, per tutti i datori di lavoro privati e pubblici e che, in caso di inadempienza per ritardo o mancata verifica, sono previste sanzioni penali e/o civili;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- 1) se la regione Marche ha mai attuato le disposizioni del d.p.r. 462 sottoponendo a verifica periodica e straordinaria gli impianti previsti;
- 2) in caso affermativo ricevere eventuale certificazione prodotta dagli enti deputati relativa alle verifiche effettuate.